

12/10/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



22/201/CU6/C2

**POSIZIONE IN MERITO PARERE AL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N.144, RECANTE ULTERIORI MISURE
URGENTI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA NAZIONALE, PRODUTTIVITA'
DELLE IMPRESE, POLITICHE SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) C 3705**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, conferma tutte le criticità già espresse nel parere al DL 115/2022 cosiddetto "Aiuti bis", e ribadisce l'urgenza di soluzioni nell'esercizio 2022 ai seguenti temi già illustrati:

- **Equilibri dei bilanci regionali**, sottoposti a dura prova a causa:
 - di maggiori costi per il costo dei prodotti energetici e di funzionamento per le proprie organizzazioni;
 - della compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per cui si ritiene almeno doverosa una rateizzazione della restituzione in quanto mancano 3 mesi al termine dell'esercizio
 - delle minori entrate 2021 e 2022

- **Trasporto Pubblico Locale:**

Compensazioni minori ricavi da tariffa per aziende TPL anno 2021.

Il Governo aveva fornito assicurazioni sulla copertura dei minori ricavi da tariffa alla stregua di quanto accaduto per il 2020. Al momento non risultano esserci iniziative nazionali in ordine a questa criticità. (stima 950 milioni di euro).

Maggiori costi energetici /carburanti.

Le aziende hanno registrato impennate anche importanti dei costi energetici e carburanti. Il fondo, di cui all'art. 9, comma 1, del DL 115/2022, nonostante l'incremento previsto nel DL *Aiuti ter*, (in totale 140 milioni di euro) è assolutamente insufficiente, aggirandosi il reale fabbisogno per il 2022 del settore intorno alla cifra di circa 420 milioni di euro per i maggiori costi energia elettrica e 65 milioni di euro per i carburanti solo per il periodo gennaio – aprile 2022.

Adeguamento dei corrispettivi di servizio al tasso inflazione programmato

Si ricorda l'obbligo da parte delle Regioni e delle Province autonome di adempiere all'adeguamento del corrispettivo che si traduce in una spesa obbligatoria per i bilanci regionali

- **Sanità: Livello del fabbisogno sanitario nazionale e maggiori costi fonti energetiche.**

Occorre tenere alto il livello di attenzione sui maggiori costi e la necessità dell'equilibrio economico finanziario 2022. Pur ritenendo opportuna una verifica puntuale sugli effettivi costi sostenuti dalle aziende sanitarie ed un'adeguata copertura finanziaria, si apprezza l'impegno del Governo per lo stanziamento di 1,6 mld di euro per i maggiori costi energetici e da covid-19 (valore aggiornato al DL 144/2022 *Aiuti ter*)

Nel contempo si pone l'attenzione sulla verifica della capienza dei finanziamenti pluriennali in considerazione del fatto che la legge di bilancio 2021 aveva previsto un incremento dello stanziamento fra il 2022 e il 2023 di 2 miliardi di euro e tale evoluzione, alla luce dei predetti stanziamenti, si riduce per il 2023 a soli 400 milioni di euro.

Si ricorda che le previsioni per la spesa sanitaria contenute nel DEF 2022 presentano dal 2022 al 2025 un rapporto spesa sanitaria /PIL in riduzione di 0,8 punti percentuali pari a circa 15 miliardi dal 7,0% al 6,2%. (Nella NADEF 2022 con dati a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista in calo del 3,4% circa da 133.998 miliardi nel 2022 a 129.428 miliardi nel 2025, che corrisponde in percentuale del PIL dal 7,1% nel 2022 al 6,1 % nel 2025 – tab. IIIa e IIIb).

Anche per il DL 144/2022, come già avvenuto per il DL 115/2022 -art.19, si evidenzia l'introduzione nella norma che prevede maggiori risorse per il SSN per la copertura dei costi energetici e delle spese covid – 19, di un criterio di riparto delle risorse che non valorizza il ruolo attivo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome stante le competenze in materia sanitaria riconosciute dalla Costituzione.

Si evidenzia, inoltre, che l'insufficienza delle risorse stanziata per la copertura dei costi energetici e delle spese covid-19 rendono difficile il raggiungimento di un Accordo tra le Regioni e le Province autonome.

- **In relazione al tema del teleriscaldamento**

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" si era proposto uno specifico emendamento all'art. 5 del D.L. 115/2022 (c.d. Aiuti bis) rubricato "**Riduzione dell'IVA e degli oneri nel settore del gas per il quarto trimestre 2022**" inserendo la frase "**, nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del teleriscaldamento**" e aggiungendo al comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, » la frase «**nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,**».

In sede di conversione del D.L. 115/2022 nella Legge n. 142 del 21 settembre 2022 tali emendamenti non sono stati accolti, si propone pertanto l'introduzione nell'ambito del D.L. n. 144 (cd Aiuti ter) un nuovo articolo volto ad introdurre misure urgenti per il contenimento



degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del teleriscaldamento, tra cui prioritariamente l'abbattimento degli oneri di sistema e dell'IVA.

- **Si ripropongono di seguito, in sintesi e sulla base di una suddivisione temporale, molte proposte rimaste inattuate**

a) Proposte sintetiche ed operative (proposte emergenziali)

- Considerando che la crisi energetica potrebbe inoltre determinare come avvenuto per l'emergenza da Covid -19 l'erosione del capitale sociale per molte micro imprese. **Nel caso in cui le perdite delle società erodano il capitale sociale in misura tale da non consentire la continuità aziendale, si chiede di prevedere il rinvio dell'esposizione delle perdite ai due anni successivi.**
- Si propone altresì di **ampliare la categoria dei beni strumentali** inserendo gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nello specifico:

ART. 6. D.L. 115/2022 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Pertanto all'articolo 6 si propone di inserire due commi diretti a prevedere:

- a. un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di beni strumentali costituiti da impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Conseguentemente si propone di modificare l'allegato A, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserendo tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati anche "gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili". Al riguardo va precisato che il credito d'imposta per tali beni è stabilito da un decreto direttoriale del MISE del 6 ottobre 2021, che approva il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all'articolo 1, commi 189 e 1901, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

- **congelamento degli effetti sulla contabilità societaria** che derivano dalle fatture per i costi dell'energia e da quelle delle materie prime (almeno di alcune) in relazione ai sovra costi rispetto a quelli del 2019; In alternativa sempre in relazione alle spese e ai sovra costi rispetto al 2019, consentire l'ammortamento degli stessi nei 4 anni di bilancio successivi;
- favorire **iniziative di semplificazione** volte ad accelerare gli interventi di connessione/allacciamenti alla rete elettrica nazionale per le FER, nonché a semplificare gli iter amministrativi dei procedimenti autorizzativi. Emanare i decreti attuativi per la costituzione delle Comunità energetiche e prevedere misure di sostegno alle comunità. All'articolo 30 del d.lgs. 199/2021 si stabilisca che in attesa dei tempi di allacciamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (da rendere certi e da velocizzare), **sia consentito l'autoconsumo senza che sia necessaria la connessione alla rete;**



- **estendere la rateizzazione delle bollette (scadute a giugno per una durata max di 10 mesi)** prevedendo anche un allungamento del piano di rateizzazione. Inoltre tale misura attualmente prevista solo per le famiglie va estesa anche alle PMI. introdurre misure per il contenimento dei costi delle bollette anche attraverso deroghe alla disciplina ordinaria degli aiuti di Stato, applicare lo sconto in bolletta con i fondi degli extra profitti considerando che la produzione di energia è anche da fonti rinnovabili;
- **disancorare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas**, con la finalità di non far ricadere l'aumento del costo anche sulla produzione di elettricità prodotta con fonti rinnovabili;
- attivare di **misure di garanzia, rateizzazione e finanziamenti agevolati** a favore delle imprese sui contratti pluriennali di approvvigionamento energetico; introdurre una proroga di 6 mesi della restituzione delle rate dei mutui per le imprese al fine di garantire maggiore liquidità;
- disporre il **divieto da parte dei gestori di energia di imporre ai propri clienti l'anticipo nei pagamenti** oppure clausole fidejussorie. In ogni caso va disposto il divieto di inasprire le vigenti condizioni contrattuali già assunte con imprese e famiglie;
- sollecitare l'esecutivo nazionale alla **emanazione dei decreti attuativi** ancora non adottati incidenti direttamente sul costo dell'energia:
 - così come previsto dagli artt. 16 e 16bis del decreto legge 01 marzo 2022, per il ritiro e l'acquisto da parte del GSE di gas e di energia elettrica da fonti rinnovabili, prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, da rivendere ai consumatori finali a prezzi calmierati;
 - il regolamento attuativo dell'Energy release ed Isole (che in particolare riguarda le Regioni Sardegna e Sicilia);
 - dei decreti attuativi per le piccole utilizzazioni locali di geotermia (art. 10 del D.lgs n. 22 del 2010) con particolare riferimento alle prescrizioni per gli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica;
 - delle modalità di riparto delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie;
 - della determinazione degli standard tecnici e delle misure di moderazione dell'uso di dispositivi di illuminazione pubblica;
 - Emanare i decreti attuativi per la costituzione delle Comunità energetiche e prevedere misure di sostegno alle comunità. All'articolo 30 del d.lgs. 199/2021 si stabilisca che in attesa dei tempi di allacciamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (da rendere certi e da velocizzare), sia consentito l'autoconsumo senza che sia necessaria la connessione alla rete;

b) Proposte sintetiche ed operative (di medio/lungo periodo)

- definire misure specifiche per incentivare **l'auto-produzione di energia rinnovabile** delle imprese nonché la cessione della parte di energia eccedente ad altri soggetti. Ciò potrebbe essere realizzato attraverso l'introduzione di un bonus per gli investimenti sul modello dell'iperammortamento ovvero attraverso l'attivazione di una garanzia specifica dello Stato



a tal proposito si propone di introdurre, con normativa statale, ulteriori e più spinte semplificazioni del procedimento amministrativo per la realizzazione di sistemi di autoproduzione di energia per le imprese (cogenerazione, fotovoltaico, geotermico, minieolico, ecc.), in linea con gli esiti del meeting tenutosi a Senigallia e compendiate nel cd. "Manifesto di Senigallia";

- **accelerare provvedimenti che possono favorire la rapida installazione di impianti fotovoltaici anche mediante definizione dei criteri per le aree idonee;**
- determinare misure efficaci finalizzate a **trasferire gli extra-profitti** delle imprese energetiche, inclusi i trader, a favore delle imprese soprattutto quelle cd. energivore;
- predisporre **un piano emergenziale per la costruzione di infrastrutture energetiche;**
- sostenere **'tetto' europeo al prezzo del gas** e fissare **un tetto nazionale al prezzo del gas** facendosi carico (anche valutando uno scostamento di bilancio) dell'80% degli extra costi sostenuti da imprese (indifferentemente se energivore e non) e famiglie rispetto ai costi medi dell'anno precedente i rincari. Paesi europei hanno o stanno adottando misure del genere ad esempio fissando un tetto massimo ai prezzi dell'elettricità. Ad esempio l'Austria ha disposto il tetto di dieci centesimi per kWh per i primi 2.900 kWh di consumo per famiglia ovvero l'80% del consumo medio delle famiglie austriache per un periodo di 18 mesi;
- modificare il meccanismo europeo che prevede l'obbligo di acquisto di quote ETS (Emissions Trading System) a carico delle imprese rendendolo più idoneo alla situazione critica dei mercati energetici e meno impattante per le aziende che già lottano con il caro energia;
- avviare la **riforma del sistema di pricing del mercato elettrico**, riconducendo il prezzo dell'energia al costo di generazione, valutandone anche le diverse fonti;
- ampliare la platea dei beneficiari del **bonus energia** estendendolo anche ai nuclei familiari con ISEE fino a 30 mila euro;
- istituire il **reddito energetico nazionale;**
- **definire in stretto raccordo con le Regioni, nell'ambito delle strategie finalizzate a ridurre le dipendenze tecnologiche, industriali ed energetiche, di una strategia di medio-lungo termine di politica industriale del sistema Paese**, al fine di favorire prima la creazione sui territori di nuove catene del valore e di filiere e poi assicurarne il sostegno attraverso policy ed investimenti coordinati e massivi, sia nazionali che regionali, evitando gli incentivi "a pioggia" che non valorizzano le produzioni nazionale (es. incentivi autobus elettrici). Sotto tale profilo la Trasformazione digitale, la Transizione verde, la Crescita intelligente, le infrastrutture e la mobilità sostenibile, la ricerca rappresentano grandi aree di intervento strategico;
- promuovere una **campagna istituzionale di informazione/comunicazione sull'uso razionale dell'energia**, tesa all'efficienza e al risparmio energetico;



- **rafforzare e rendere strutturali le politiche di efficienza energetica nel residenziale e nelle attività produttive;**
- **introdurre deroghe ai limiti imposti alla qualità dell'aria a fronte dell'impatto determinato dalle numerose richieste di conversione degli impianti esistenti a causa del caro energia;**
- **accelerare provvedimenti che possono favorire la realizzazione di termovalorizzatori utili a produrre energia elettrica per le imprese energivore;**
- **favorire la ricerca sul nucleare pulito**

Si prende atto che il provvedimento non è stato ancora calendarizzato in V commissione della Camera a cui è stato assegnato in sede referente e che potrebbe essere costituita una commissione speciale per l'esame del DL ma si ritiene che i temi evidenziati dalle Regioni e Province autonome siano di urgente soluzione e di interesse comune

Si ribadisce che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene indispensabile un impegno del Governo per dare risposte alle tematiche urgenti indicate prima della legge di bilancio 2023 e della chiusura dell'esercizio finanziario 2022.



Emendamenti al DDL di Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C 3705

Art. 1.....	9
1. Credito di imposta biennale per l'aumento del costo dell'energia elettrica, a sostegno dei centri di servizio (RSA), dei centri diurni e dei servizi dell'infanzia (scuole dell'infanzia paritarie e asili nido comunita' residenziali per minori sia quelle educative- terapeutiche/riabilitative autorizzati/accreditati	9
2. Credito di imposta biennale per l'aumento del costo del gas naturale, a sostegno dei centri di servizio, dei centri diurni e dei servizi dell'infanzia (scuole dell'infanzia paritarie e asili nido comunita' residenziali per minori sia quelle educative- terapeutiche/riabilitative autorizzati/accreditati autorizzati/accreditati)	9
3. Modifiche al comma 9 dell'art. 1 in tema di oneri.....	10
4. Parità dell'indice di prezzo del gas naturale per le pubbliche amministrazioni.....	11
Art. 5.....	12
5. Maggiori costi incremento prezzi energia per il funzionamento dell'organizzazione delle Regioni e delle Province autonome - abolizione contributo finanza pubblica risparmi per "riorganizzazione, digitalizzazione, potenziamento lavoro agile"	12
6. Proroga utilizzo della quota di riversamento allo Stato per le risorse "lotta evasione" per investimenti	14
7. Modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262	14
8. Qualità aria	17
9. Cloud.....	19
10. Regolazione Stato – Regione Siciliana compensazione somme destinate a perdita di gettito connessa agli effetti negativi emergenza Covid-19, rispetto maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario	20
11. Proposta di norma per le variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale - (estensione alle Regioni dell'art 175 del TUEL).....	22
12. Proroga utilizzo avanzi di amministrazione - (proroga art. 3 comma 6-quinquies DL 228/2021).....	23
13. Prelevamento fondo spese potenziali - (estensione alle Regioni dell art 176 del TUEL)	24
14. Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale	24
15. Utilizzo fondi statali Covid nel 2022	25
Art. 6.....	25
16. Trasporto pubblico locale: maggiori costi energetici /carburanti.....	25
17. Compensazioni minori ricavi da tariffa per aziende TPL anno 2021 e 2022.....	26



18.	Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale	27
19.	Ulteriori disposizioni in materia di TPL.....	27
Art. 7.....		29
20.	Disposizioni in materia di sport.....	29
Art. 8.....		30
Art. 14.....		32
21.	Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle residenze universitarie.....	32
Art 17.....		32
22.	Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di Bonifica per l'acquisto di energia elettrica	32
Art. 22.....		33
Art. 29 e 30.....		34
23.	Accesso al fondo avvio opere indifferibili per le Regioni e Province autonome.....	34
24.	Accesso al fondo avvio opere indifferibili – Istituti Case Popolari.....	34
25.	Fondo avvio opere pubbliche diverse da quelle del PNRR e PC	36
Art.32.....		36
26.	Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici	36
Art. 40.....		39
27.	Sostegno imprese settore turismo.....	39
IPOTESI A		39
IPOTESI B.....		40
28.	Razionalizzazione risorse settore sport e turismo.....	40
Art. 43.....		41



Art. 1

- 1. Credito di imposta biennale per l'aumento del costo dell'energia elettrica, a sostegno dei centri di servizio (RSA), dei centri diurni e dei servizi dell'infanzia (scuole dell'infanzia paritarie e asili nido comunita' residenziali per minori sia quelle educative-terapeutiche/riabilitative autorizzati/accreditati)**

All'articolo 1 dopo il comma 3, il seguente comma:

3-bis. In deroga al comma 3 che precede, ai Soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, gestiscano in regime di accreditamento:

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti e con disabilità. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunità residenziali per minori sia quelle cosiddette "educative" sia quelle terapeutiche/riabilitative e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e nei quattro trimestri dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre del 2022 e del 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del terzo anno anteriore".

- 2. Credito di imposta biennale per l'aumento del costo del gas naturale, a sostegno dei centri di servizio, dei centri diurni e dei servizi dell'infanzia (scuole dell'infanzia paritarie e asili nido comunita' residenziali per minori sia quelle educative-terapeutiche/riabilitative autorizzati/accreditati autorizzati/accreditati)**



All'articolo 1 dopo il comma 4, il seguente:

4-bis. *In deroga al comma 4 che precede, ai Soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, gestiscano in regime di accreditamento:*

a) strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti e con disabilità. residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti, e comunità residenziali per minori sia quelle cosiddette "educative" sia quelle terapeutiche/riabilitative e comunque tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, quelle socio-assistenziali;

b) servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

c) scuole dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

è riconosciuto a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e nei quattro trimestri dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita a ciascuno trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del terzo anno anteriore”.

3. Modifiche al comma 9 dell'art. 1 in tema di oneri

All'art. 1, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati 8.867 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.100 milioni per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.967 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 43”.

Relazione

Il disegno di legge n. 3705 atti Camera, di conversione del Decreto Legge n. 144/23.09.2022, è fornito del Dossier datato 7 ottobre 2022 del Servizio Studi della Camera dei Deputati <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D22144.Pdf>



Rileva in questa sede l'analisi fatta nelle pagine 37 e 38 del Dossier, del comma 5 dell'articolo 5, che prevede la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo *una tantum* in favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario del medesimo ente territoriale.

La Relazione propone di valutare l'opportunità di chiarire se la possibilità del riconoscimento del contributo di cui al comma 5 riguardi solo le strutture sanitarie private - titolari dei suddetti accordi contrattuali - o anche gli altri soggetti privati che, ai sensi del richiamato articolo 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono essere titolari dei medesimi accordi - ovvero strutture socio-sanitarie, professionisti sanitari e organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari

La formulazione degli emendamenti all'art. 1 con i nuovi commi 3-bis e 4-bis qui proposti, accorda il credito di imposta per l'intero valore dei maggiori costi energetici a tutte le strutture socio sanitarie, pubbliche e private. Se i due emendamenti sono accettati, è necessario che l'art. 5, comma 5, resti limitato alle sole strutture sanitarie, posto che si riconosce un semplice concorso, e non la totalità della maggiore spesa. Sarà inoltre necessario un coordinamento e raccordo con l'art. 8 ed i relativi sussidi.

4. Parità dell'indice di prezzo del gas naturale per le pubbliche amministrazioni

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

“Articolo 4 bis: Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni.

La determinazione dei corrispettivi a prezzo variabile, con effetto dal 1 ottobre 2022, con riferimento all'indice mensile psv_{da} in sostituzione all'indice trimestrale p_{for} prevista dagli atti di addendum alle convenzioni per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ed. 14 stipulati da Consip S.p.A. con i Fornitori, si applica in forza di legge anche ai rapporti regolati dalle convenzioni per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ed. 13.

Per concludere, dopo aver portato all'attenzione della Commissione queste riflessioni sulle modifiche al testo del decreto, necessarie e funzionali alla tenuta del sistema sociale e socio sanitario messo alla prova dalle attuali contingenze, impattanti sul sistema di erogazione riferito in particolare agli interventi a favore della non autosufficienza, si confida nel recepimento delle richieste”.

Relazione

Il prezzo della fornitura del gas naturale per le pubbliche amministrazioni nel 4° trimestre 2022 previsto dalle convenzioni ed. 14 stipulate da Consip, farà riferimento all'indice mensile psv_{da} in sostituzione all'indice trimestrale p_{for}, il primo molto più favorevole in forza di atti di addendum alle convenzioni per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni.

Ne restano quindi escluse le convenzioni stipulate prima del 31 gennaio 2022 con forte penalizzazione considerato il calo dei prezzi dal mese di settembre. Infatti il metodo p_{for} cristallizza ex ante il prezzo medio di agosto pari a 2,50 euro/Smc per tutto il 4° trimestre mentre il prezzo medio di ottobre psv_{da} è 1,31 euro/Smc. Solo, però, in forza degli addendum stipulati, per le pubbliche amministrazioni i cui rapporti sono regolati dalle più recenti convenzioni gas naturale ed. 14 il vantaggio economico



trova effetto mentre per chi è soggetto alle convenzioni ed. 13 stipulate prima del 31 gennaio 2022 si applica ancora l'importo più gravoso. Occorre quindi una variazione legislativa che ripristini la parità di condizioni, evitando danni anche di centinaia di migliaia di euro per gli enti.

Comunque poi dal 1 gennaio 2022 tutti i contratti anche dell'ed 13 passeranno all'indice di prezzo psvda ; si tratta di evitare, ed è lo scopo dell'emendamento, il danno per gli enti pubblici soggetti alla convenzione gas ed. 13 di pagare da ottobre a dicembre un prezzo doppio degli enti che hanno stipulato con la convenzione ed. 14.

All'Art. 5 (Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali), al comma 5), aggiungere dopo il periodo "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie" le parole "e sociosanitarie" .

Art. 5

5. Maggiori costi incremento prezzi energia per il funzionamento dell'organizzazione delle Regioni e delle Province autonome - abolizione contributo finanza pubblica risparmi per "riorganizzazione, digitalizzazione, potenziamento lavoro agile"

1. All'articolo 5 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, le Regioni e le Province autonome utilizzano i risparmi di cui ai commi 850 – 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che pertanto non sono riversati allo Stato."

Conseguentemente la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta per 196 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e sono abrogati i commi 850 – 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Relazione

L'impennata dei prezzi delle fonti energetiche colpisce anche il comparto Regioni. In analogia con quanto già avvenuto per gli enti locali e per il settore "sanitario" si ritiene indispensabile un contributo a sostegno anche delle amministrazioni regionali per garantire la continuità dell'esercizio delle altre funzioni proprie regionali. La maggiore spesa corrente compromette anche la stabilità degli equilibri di bilancio per l'anno 2022.

Poiché le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad assolvere un contributo di finanza pubblica per il triennio 2023 – 2025 relativo a "risparmi per riorganizzazione, digitalizzazione, potenziamento lavoro agile", riversando risorse allo Stato secondo gli importi del riparto del contributo previsti in sede di auto-coordinamento dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, si propone l'abrogazione della norma per liberare risorse nei bilanci delle Regioni e far fronte al caro prezzi energetico.



Si ricorda, inoltre, che la norma che mirava a definire tali risparmi era stata scritta in un contesto ormai superato dalla realtà e dalla modifica della legislazione sulle modalità di utilizzo del lavoro agile nelle PA diverso da quello previsto nel periodo pandemico.

2. All'articolo 5, comma 3, tra le parole "*degli effetti della pandemia,*" e le parole "*il livello del finanziamento...*" aggiungere le parole "*nonché alla revisione dei prezzi nei contratti di appalto in corso di esecuzione*".

Relazione

Si chiede di inserire tra le cause determinati i maggiori costi per il SSN quello derivante dalla revisione dei prezzi per i contratti in corso di esecuzione riferiti al servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici ospedalieri, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali. Si tratta di un intervento settoriale già previsto durante la pandemia per la revisione dei prezzi nel DL n. 76 del 16/07/2020 art.4 bis. La norma mira, dunque, a facilitare l'equilibrio tra soggetti pubblici e imprese nell'erogazione di servizi e forniture, senza aggravare i costi per il sistema sanitario, dal momento che gli interventi sarebbero a compensazione rispetto alle risorse disponibili. La modifica non comporta infatti ulteriori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: <<I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.>>;*
- b) *il quarto periodo è sostituito dal seguente: <<Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole Regioni e Province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare.>>"*

Relazione

La proposta emendativa prevede la possibilità di iscrizione a ruolo dei crediti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici nei confronti delle aziende fornitrici inadempienti. La finalità della proposta emendativa è quella di accelerare le procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e di rendere esigibili i crediti verso le aziende fornitrici.

4. All'articolo 5, comma 6, tra le parole "*dal comma 3*" e le parole "*pari a 400 milioni di euro...*" aggiungere le parole "*e dalla revisione dei prezzi dei contratti pubblici per il servizio*



di lavaggio e noleggio di biancheria e camici rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali.”.

Relazione

Così come già definito nel DL n. 76 del 16/07/2020 all'articolo 4 bis in materia di Covid, si chiede di inserire un articolato dedicato al servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per le strutture sanitarie pubbliche, rientranti tra i servizi pubblici essenziali accessori al SSN, che stanno sopportando aumenti ingenti di costo derivanti dal grande utilizzo di energia elettrica e gas. Le lavanderie industriali utilizzano grandi quantità di questi vettori energetici, pertanto, l'incidenza di costo sul settore è aumentata a dismisura. L'ANAC con la delibera n.369 del 2022 prevede infatti una rivalutazione dei prezzi introducendo anche un nuovo indice di riferimento per il settore a testimoniare proprio la rilevanza che energia e gas rivestono per il settore.

6. Proroga utilizzo della quota di riversamento allo Stato per le risorse “lotta evasione” per investimenti

1. Al termine dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. Le disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate anche per l'esercizio 2023.”

Relazione

Al fine di sostenere gli investimenti, si propone di prorogare anche per il 2023 la norma che prevede per le Regioni a statuto ordinario la non applicazione della disciplina prevista all'articolo 111, comma 2 -*novies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con corrispondente riduzione del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e impegno a stanziare risorse per investimenti per il medesimo importo secondo la normativa vigente. L'onere per la finanza pubblica è coperto dalla riduzione del contributo di cui alla tabella 1 citata. È mantenuta la finalizzazione di spesa per gli investimenti.

7. Modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Articolo 5 bis (Modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, relativi agli anni dal 2014 al 2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262)

1. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della crisi energetica, l'articolo 39 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, è così modificato:



- a) al comma 14-quinquies il secondo periodo è così sostituito: “In assenza e in sostituzione dei dati definitivi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2022, la regolazione finanziaria è effettuata secondo gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma. Per ciascun anno dall'esercizio 2022 all'esercizio 2030 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.”.
- b) al comma 14-septies, il secondo periodo è così sostituito: “In assenza ed in sostituzione dei dati definitivi per ciascuno degli anni dal 2014 al 2022, la regolazione finanziaria è effettuata secondo gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma. Per ciascun anno dall'esercizio 2022 all'esercizio 2030 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità”.
- 2 Dall'esercizio 2022 le Regioni a statuto ordinario, in alternativa alle modalità stabilite al comma 1, possono assolvere alla regolazione finanziaria con la rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto annualmente dell'importo previsto per ciascuna Regione secondo gli ultimi dati previsti dai decreti di cui al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno, per l'anno 2022 entro il 30 ottobre. Le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2022 al 2030, ciascuna secondo gli importi previsti dai decreti sopracitati. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In caso di incapienza del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 rispetto all'importo annuale dovuto dalla compensazione la Regione è tenuta a versare la differenza all'entrata del bilancio dello Stato (capo X-cap. 2368 -art. 06 con la causale “Compensazione tasse automobilistiche anno XXXX”) entro il 31 marzo di ciascun anno, decorso il termine il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna Regione a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Relazione

L'emendamento prevede la rateizzazione della regolazione finanziaria a favore dello Stato della maggior taxa automobilistica che le Regioni a statuto ordinario hanno incassato, infatti:

- la legge 296/2006 (articolo 1, comma 321) e il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (articolo 2, commi 63 e 64), hanno rispettivamente aumentato dal 1° gennaio 2007 l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i veicoli e per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal suddetto tributo, a decorrere dall'anno 2007 (articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).



- La legge di stabilità per l'anno 2007 disponeva anche l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per coloro che acquistavano veicoli meno inquinanti (sostituzione con contestuale rottamazione dei veicoli).

Il comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevedeva che venissero effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'introduzione delle esenzioni dalle tasse automobilistiche e venissero stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni ed alle Province autonome.

Negli anni passati sono state regolate con i decreti interdipartimentali la compensazione dei maggiori gettiti di tassa automobilistica per veicoli e motoveicoli e le minori entrate per l'introduzione delle esenzioni tra Erario e Regioni relative per le annualità dal 2008 al 2012.

A causa del venir meno delle minori entrate derivanti delle esenzioni dalle tasse automobilistiche - che erano stabilite solamente per alcune annualità - dal 2012 le Regioni riversano allo Stato:

2012 = € 257.636.893,32

2013 = € 236.061.165,77

2014 = € 227.836.505,44 (schema di decreto riproposto dopo la mancata intesa l'8 novembre 2018 in Conferenza Stato - Regioni per la posizione contraria di Sardegna e Province autonome di Trento e Bolzano in quanto in contrasto con le norme attuative dei rispettivi statuti Sentenza n. 31 del 1° marzo 2019 sentenza n. 107 del 27 maggio 2021

2015 = € 216.812.403,87 (ultima annualità di schema di decreto)

Il DL 162/2019 - Art.39 ha previsto:

- la disapplicazione di questo meccanismo di compensazione dal 2023 al 2033 a fronte dell'impegno delle Regioni province autonome di Trento e di Bolzano di destinare le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (investimenti enti territoriali);
- l'onere finanziario della norma è stato coperto con corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto interdipartimentale.

La compensazione delle somme è avvenuta a tutt'oggi fino all'anno di competenza 2013 determinando notevoli complicazioni a livello di contabilizzazione delle operazioni per il riversamento delle somme allo Stato data dalla discrasia fra gli anni in cui vi sono stati gli incassi e l'anno in cui si procede con decreto di compensazione delle risorse ciò è anche dovuto alle difficoltà di determinazione delle somme da riconoscere alle Regioni e quelle da riversare. L'operazione, infatti, deve essere neutra ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto le Regioni operano come mero "riscossore" per conto dello Stato.

La legislazione vigente prevede che entro il 2022 siano compensate tutte le annualità dal 2014 al 2022 pari a circa 1, 963 miliardi: procedere con una trattenuta di tale importo sui trasferimenti erariali destinati qualsiasi titolo spettanti alle Regioni in questo periodo dell'anno significa mettere in serio pericolo il rispetto del pareggio di bilancio 2022.



L'emendamento mira a dilazionare la restituzione delle annualità restanti dal 2022 al 2030, una annualità di compensazione per ciascun anno, con la possibilità per le Regioni a statuto ordinario procedere alla compensazione tramite il taglio del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'importo da riversare secondo i dati dell'ultimo decreto interdipartimentale disponibile. In questo caso le Regioni si impegnano a stanziare risorse aggiuntive di pari importo ai decreti sopracitati per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2022 al 2030 e nel caso di incapienza del contributo a versare la differenza all'entrata del bilancio dello Stato.

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto si prevede solo una diversa tempistica e una possibile diversa modalità di riversamento allo Stato

8. Qualità aria

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“Articolo 5 bis (Misure urgenti per il sostegno degli investimenti in energie rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, oltreché sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del Trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.”

Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è ridotta per 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.

Relazione

La norma mira a finanziare nuovi interventi per il miglioramento della qualità dell'aria e per il raggiungimento degli obiettivi climatici con particolare impatto sull'emergenza energetica.

Gli interventi finora predisposti nelle Regioni del Bacino Padano, pur facendo leva sulle fonti alternative energetiche, prevedevano un orizzonte temporale pluriennale che oggi in presenza della guerra Russa -Ucraina non è più adeguato all'accelerazione necessaria ad incrementare gli investimenti in fonti rinnovabili.

L'emendamento prevede che una quota del 40% delle risorse stanziate nel *fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico*, quota calcolata in proporzione alla popolazione residente nelle Regioni del Bacino del Po, sia destinata a rifinanziare il fondo dell'articolo 30, comma 14 - ter , nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 per gli interventi volti all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella medesima area con particolare attenzione a sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e



per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

L'emendamento mira ad accelerare la spesa in quanto interventi e piani sono già stati definiti con Accordo fra Ministero della Transizione ecologica e le Regioni interessate al contrario di quanto prevede il comma 498 che indica la necessità prima di appositi decreti da definirsi di concerto con ben 6 ministeri (*decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo*) per le modalità e criteri di utilizzo del fondo quindi anche di specifici "*bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico*".

Anche la relazione illustrativa della legge 234/2021 evidenziava che per la procedura di infrazione aperta del «Bacino del Po», **«il 10 novembre 2020, è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (procedura di infrazione 2014/2147 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani). Nel caso in cui la Commissione Europea decidesse di proseguire con la procedura ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il nostro Paese rischierebbe di dover pagare sanzioni economiche molto ingenti Tale direttiva assegna infatti all'Italia importanti impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale particolato e l'ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, con obiettivi finali fissati al 2030), con l'obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure.**

Si richiama la necessità di far fronte alla sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti relativi ai valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10 e per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limiti e alla Sentenza 12 maggio 2022 per non aver adempiuto agli obblighi in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2

Il superamento dei limiti è tuttora in corso.

Si ricordano l'impegno del Parlamento nella risoluzione del Senato (6 – 00188) n.1 – 27 aprile 2021 in relazione all'approvazione del PNRR che considera parte integrante anche le risoluzioni precedenti in particolare la (6 – 00181), n.3 del Senato che approva tra l'altro il parere della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati del 23 marzo 2021, che ha rimarcato l'importanza "*di assumere le opportune iniziative dirette alla riduzione dell'inquinamento dell'aria e del particolato atmosferico dell'area del Bacino Padano.*" oltretutto la volontà espressa nella risoluzione alla NADEF21 di proseguire nell'attuazione del *Green New Deal*, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica.

Nel caso in cui le iniziative in essere non produrranno miglioramenti rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che qualora si dovesse **giungere**



alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica la copertura è prevista a carico di risorse già stanziare nel bilancio dello Stato.

9. Cloud

1. Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5 bis (Misure in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

“1. Dopo il comma 5, dell'art. 7, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 aggiungere il seguente comma 5-ter:

5-ter- “Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici le spese per l'acquisizione di servizi cloud, in quanto investimenti immateriali, sono annoverate tra le spese di cui al comma 18 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, le Regioni e provincie autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n.118.”

2. Al comma 2-quinquies, dell'articolo 27, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 sono abrogate le parole “e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza”; dopo le parole “tra gli stanziamenti” sono inserite “e i finanziamenti”.

Relazione

La cloudificazione della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1.

Spostando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio *cloud as a service*, creando due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità dello Stato:

2. scatto dei vincoli di spending review: aumentando la spesa corrente potrebbero scattare e/o farsi ancora più stringenti i vincoli di spending review introdotti nel passato, in particolare per gli enti locali;
3. Limitata capacità di spesa corrente in molti enti locali, senza poter incrementare le spese correnti al di là dei vincoli di spending review molti enti locali e PA non possono passare a cloud per assenza di risorse impegnabili in tale direzione.

Per ovviare a questi problemi, si è intervenuti con:

- il DL 77/2021: abolendo le norme di spending review sulla spesa per acquisto di beni e servizi informatici, il limite di spesa vigente per acquisti di beni e servizi informatici finanziati con il



PNRR e prevedendo che le risorse relative al PNRR e il Piano investimenti complementari (quindi anche le risorse destinate alla migrazione al Cloud delle PA), possano essere utilizzate in deroga ai limiti di contenimento della spesa previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 con accertamento sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante;

- il DL 152/2021 prevedendo espressamente la possibilità, per le amministrazioni pubbliche (centrali e locali) di proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e gli altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

Tali interventi normativi, devono essere resi stabili anche oltre il 31 dicembre 2026, termine di durata del PNRR in quanto le spese per il passaggio al cloud non si esauriranno il 31 dicembre 2026 inoltre l'utilizzo del cloud comporterà un incremento delle spese di noleggio piattaforma e gestione servizi attualmente considerata spesa corrente.

Pertanto, le modifiche normative proposte tendono a:

- prevede le modalità di contabilizzazione delle spese per l'acquisizione di servizi cloud da parte delle le Regioni e Province autonome e gli enti locali, destinatari delle risorse finanziarie del PNRR, nell'ambito delle spese di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 ai fini di assicurare la transizione digitale e la progressiva sostituzione delle infrastrutture ICT materiali con l'acquisizione di servizi cloud, in linea con le indicazioni del PNRR Missione 1) Componente 1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e alla Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità.

Quest'ultima, infatti, prevede testualmente: *"Saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di "tradurre" capex in opex)."*

Nell'allegato tecnico al PNRR trasmesso alla CE, testualmente, alla medesima riforma è previsto: *"... as part of the incentives for cloud migration, we plan to revise the current public accounting rules for expenses related to cloud services. In fact, the migration to the cloud currently involves a transfer of budgets from capital expenditures to operational expenditures. These mechanisms/rules will be revised in order to not disincentivize cloud migration for PAs."*

- estendere a regime la possibilità di variazione compensativa.

10. Regolazione Stato – Regione Siciliana compensazione somme destinate a perdita di gettito connessa agli effetti negativi emergenza Covid-19, rispetto maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario

1. All'articolo 5 è aggiunto il comma 5-bis

5-bis. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge



30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022, quale compensazione, quale anticipazione sulla retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai seguenti interventi:

- 95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;
- 30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;
- 280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.

Relazione

Come noto, l'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la Regione Siciliana del 16 dicembre 2021 ha previsto l'istituzione di appositi tavoli Tecnici per la risoluzione di alcune questioni aperte tra Stato e Regione. In particolare, è stato previsto il Tavolo tecnico di cui al punto 2, lettera c), con la finalità di dare *".... attuazione all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, avuto riguardo alle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale"*. Le questioni che il tavolo tecnico ha proficuamente e tempestivamente affrontato sono di particolare rilievo, poiché trattasi di disposizioni della legge di Bilancio dello Stato del 2006, relative al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, che ad oggi non hanno avuto ancora attuazione.

Le disposizioni in argomento, introducevano una gradualità di misure e di termini temporali per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, prevedendo un progressivo innalzamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 della quota di compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria (44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per il 2009), che fino ad allora era stata pari al 42,50 per cento, sul presupposto che entro il mese di aprile del 2007 fosse stata definita l'intesa preliminare delle nuove norme di attuazione statutarie in materia sanitaria, che avrebbe attivato il meccanismo di retrocessione delle accise, prevedendo espressamente che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data il concorso della Regione siciliana fosse determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.

Tuttavia, a fronte della mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, lo Stato ha imposto alla Regione l'obbligo di concorrere alla spesa sanitaria, a fronte della percentuale del 42,50% vigente sino al 2006, nella misura del 44,85% per l'anno 2007, del 47,05% per l'anno 2008 e del 49,11% dall'anno 2009 ad oggi, senza corresponsione di alcuna somma a compensazione con la retrocessione delle accise, come invece previsto dalle disposizioni in argomento, in palese violazione non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del principio fondamentale di finanza pubblica dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche.

La legittimità delle osservazioni dei rappresentanti regionali è stata riconosciuta sotto il profilo tecnico all'interno del Tavolo dalle parti e quantificata in circa 631 milioni di euro per il solo per l'esercizio 2022, con l'impegno a rimandare la soluzione ad un confronto politico per le



finanziarie sul bilancio dello Stato, in seno al quale rinvenire le necessarie coperture finanziarie per gli esercizi successivi a regimi.

Appare pertanto incontroverso il riconoscimento del principio declinato dalla normativa, siccome esitato dal tavolo tecnico, sulla scorta di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 2020 la quale - giova ricordarlo - anche per il lungo tempo decorso infruttuosamente, ha evidenziato la necessità del raggiungimento di un accordo in tempi brevi tra Stato e Regione.

A questo riguardo dal 2023, si reputa debba essere prevista la quota di compartecipazione regionale al 49,11 per cento unitamente alla retrocessione delle accise di un importo corrispondente, la cui copertura finanziaria va assicurata in sede della legge di bilancio dello Stato per il 2023.

Per quanto concerne l'esercizio 2022, del quale risulta ormai avviato il secondo semestre, con nota prot. 5646 de 2 agosto 2022 è stato richiesto di potere utilizzare le somme, che altrimenti si sarebbero dovute restituire alla Stato, stimate in 405 milioni di euro, per le finalità indicate nel comma 1 del presente emendamento, fermo restando l'intesa, di cui al comma 2 dello stesso presente emendamento, con gli organi statali.

Ciò in quanto questa Regione ha iscritto, quale accantonamento vincolato in seno al Rendiconto generale per il 2020 la somma di Euro 780 milioni assegnate a titolo di riconoscimento sulle minori entrate Covid-19, della quale ha utilizzato, come concordato nel tavolo di lavoro con la Ragioneria generale dello Stato, 375 milioni di euro e risultante dalla nota del Mef prot. 186985 del 04/07/2022 per le variazioni di bilancio approvate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

Pertanto, le eccedenze delle minori entrate riconosciute dal Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, di cui rendere disponibili rispetto alle somme attribuite ai sensi del predetto art.111 stimate in 405 milioni euro, verrebbero destinate, previa intesa con i competenti organi statali, a spese cui dovrebbe far comunque fronte lo Stato nel territorio regionale per l'esercizio in corso.

In particolare, tale anticipazione su quanto dovuto come compensazione della mancata retrocessione delle accise a fronte dell'incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, in forza dei risultati del Tavolo tecnico in oggetto, può essere destinata quanto a:

- 95 milioni di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario da concordare;
- 30 milioni di euro maggiori costi energetici del settore sanitario;
- 280 milioni di euro per far fronte alle emergenze rifiuti e sanitarie del Comune di Palermo e Comune di Catania, nonché degli altri Comuni siciliani sulla base della popolazione.

11. Proposta di norma per le variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale - (estensione alle Regioni dell'art 175 del TUEL)

1. All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono aggiunti i seguenti commi:

“Comma 4-bis. Le Regioni e le Province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni



seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Comma 4-ter. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.”.

Relazione

Estende la possibilità anche per le Regioni e le Province autonome di adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio con deliberazione della giunta regionale, salvo ratifica da parte del Consiglio regionale. Questa possibilità è già normata per gli enti locali e rinvenibile nell'art. 175 del TUEL, rubricato “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”.

12. Proroga utilizzo avanzi di amministrazione - (proroga art. 3 comma 6-quinquies DL 228/2021)

1. All'articolo 5 sono aggiunti è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza energia e alla crisi Ucraina, le Regioni e le Province autonome per gli anni 2023 e 2024 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2022 e 2023, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.”

Relazione

Così come già previsto dall'art. 109 rubricato «Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19», al comma 1-bis del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che ha disposto che «Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per gli anni 2020 e 2021 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.». Tale disposizione è stata successivamente prorogata per l'anno 2022, dall'articolo 3 comma 6-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e rubricato «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che si riporta integralmente: «Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021». Con la nuova proposta normativa si vuole riproporre lo stesso strumento normativo



al fine dell'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza energia e alla crisi Ucraina.

13. Prelevamento fondo spese potenziali - (estensione alle Regioni dell art 176 del TUEL)

1. All'articolo 5 sono aggiunti è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al comma 2, dopo le parole: « I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b)» sono inserite le seguenti: «e dai fondi spese potenziali».

Relazione

Si propone integrazione dell'art. 48 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in linea con quanto già previsto dall'art. 175 del TUEL, per i prelievi dal fondo spese potenziali.

14. Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale

1. All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. “Dopo il comma 9-bis dell'articolo 69 del Decreto legislativo 118/2011 è aggiunto il seguente comma:

“9 ter. *Gli enti pubblici strumentali il cui funzionamento non è finanziato dalle Regioni, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento della media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi”.*

Relazione

Ai sensi del D.Lgs 118/2011 articolo 11 ter. comma 1, le Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia vengono considerate enti strumentali controllati della Regione, ex IACP, rientranti quindi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica e nel gruppo di consolidamento.

L'articolo 69 del D.L.vo 118/2011 al comma 9 bis recita " *gli enti pubblici strumentali delle Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti da trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione”.*

Nel caso in cui le leggi regionali non prevedano alcun finanziamento ordinario annuale da parte della Regione ma le uniche fonti di finanziamento dell'Ente sono relative a proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente non avrebbe diritto ad accedere alle anticipazioni di tesoreria.

La proposta di emendamento definisce il tetto relativo alle anticipazioni secondo un diverso parametro, *la media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi* non potendo calcolarsi la percentuale su trasferimenti di fondi correnti da Regione, inesistenti.



15. Utilizzo fondi statali Covid nel 2022

1. All'articolo 5 è aggiunto il comma 6 bis:

“6 bis. Al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei propri sistemi sanitari, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le risorse erogate dallo Stato per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 negli anni 2020, 2021 e 2022, eventualmente non ancora completamente utilizzate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le attività assistenziali inerenti all'emergenza Covid-19 rese dai rispettivi servizi sanitari regionali nel 2022, anche prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, nonché per consentire agli stessi servizi sanitari di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

Relazione

Visto il perdurare della crisi pandemica anche nell'anno 2022 e visto l'aggravamento di quella energetica, con la presente disposizione si vuole rendere possibile l'utilizzo nell'esercizio 2022 delle risorse eventualmente ancora non utilizzate stanziati dai provvedimenti statali destinati alle aziende sanitarie inerenti all'emergenza Covid-19 (valutare se mettere elenco esatto di TUTTI i PROVVEDIMENTI) degli anni 2020, 2021 e 2022, sia per far fronte all'emergenza Covid-19, sia per far fronte ai rincari energetici. Tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica e consente alle Regioni e alle province autonome di fronteggiare la situazione di perdurante emergenza. Si ricorda come a inizio pandemia le Regioni si siano trovate a dover anticipare le spese per l'emergenza e come le erogazioni statali siano state solo successive. In particolare si rappresenta come le risorse di cui al DL 146/2021 e di cui ai DL 4/2022 e 17/2022 siano state rese disponibili nel corso del presente anno.

Art. 6

16. Trasporto pubblico locale: maggiori costi energetici /carburanti

1. Al comma 1, dell'articolo 6 le parole “100 milioni di euro” sono sostituite con “400 milioni di euro”. All'onere di provvedere mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022 della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

Le aziende hanno registrato impennate anche importanti dei costi energetici e carburanti. Il fondo, di cui all'art. 9, comma 1, del DL 115/2022, nonostante l'incremento previsto nel presente decreto (in totale 140 milioni di euro) è assolutamente insufficiente, aggirandosi il reale fabbisogno del settore intorno alla cifra di circa 420 milioni di euro per l'anno 2022 per i maggiori costi di energia elettrica e di 65 milioni di euro per i carburanti solo per il periodo gennaio aprile 2022 (ipotesi di fabbisogno di almeno 200 milioni di euro).



D'altro canto, i contratti di servizio prevedono un adeguamento del corrispettivo al tasso di inflazione programmato che si traduce in una spesa obbligatoria per le Regioni e Province autonome.

17. Compensazioni minori ricavi da tariffa per aziende TPL anno 2021 e 2022.

All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1300 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari in riferimento all'annualità 2021 e 2022 relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fino alla conclusione dello stato di emergenza”.

“5 ter. Per favorire le azioni di ripresa di servizi di trasporto pubblico locale regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico nel periodo successivo alla conclusione dello stato di emergenza, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 430 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dalle Aziende di trasporto sostenute dal 1 aprile 2022 al 31 luglio 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione”.

Relazione

Il Governo aveva fornito rassicurazioni sulla copertura dei minori ricavi da tariffa alla stregua di quanto accaduto per il 2020. Al momento non risultano esserci iniziative nazionali in ordine a questa criticità finanziarie che possano incidere sulla regolarità e la continuità del servizio pubblico: è necessario:

- assicurare l'erogazione del contributo destinato alla compensazione dei minori ricavi a saldo dell'anno 2021 (stima 950 milioni di euro) e per il primo trimestre dell'anno 2022 fino al 31.03.2022, data di conclusione della fase di emergenza, alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale. L'entità del contributo è calcolata prendendo a riferimento i mancati ricavi sopportati dalle Aziende nell'annualità 2020 e rapportati alle mensilità 2021 e 2022, al netto della quota residua da precedenti attribuzioni e risultata non utilizzata dopo i definitivi conteggi sull'annualità 2020.



- assicurare l'erogazione di un ulteriore contributo da destinare alla compensazione dei minori ricavi nel periodo immediatamente successivo alla fine del periodo di emergenza al fine di accelerare le azioni di ripresa del trasporto pubblico calcolando il contributo ipotizzando un calo fisiologico della domanda di trasporto pari almeno al 20%.

18. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole "*trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario*", aggiungere la parola "*lagunare*".

19. Ulteriori disposizioni in materia di TPL

Dopo l'art. 6, aggiungere il seguente articolo:

"6 bis (Ulteriori disposizioni in materia di TPL)

1. All'art. 3, comma 6 del DM 315/2022, le parole 30 settembre 2022 sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2023*".

2. "*All'articolo 3 del D.L. 121/2021 aggiungere il seguente comma: '10. Al fine di contribuire al rinnovo per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, attese le attuali e contingenti condizioni di mercato, tutti i termini previsti dall'art.4, comma 3-bis del Decreto Legge n. 121 del 10 settembre 2021 convertito con Legge 9 novembre 2021, n. 156, relativamente al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio sono prorogati di 12 mesi.'*"

3. All'art. 4 del D.L. 115/2022, aggiungere il seguente articolo: "*4 bis. 1. Per consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.300 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari in riferimento all'annualità 2021 e 2022 relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fino alla conclusione dello stato di emergenza. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, le risorse di cui al*



comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

4. All'art. 4 del D.L. 115/2022, dopo l'articolo 4 bis, aggiungere il seguente:

'4.ter. 1. Per favorire le azioni di ripresa di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico nel periodo successivo alla conclusione dello stato di emergenza è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 430 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dalle Aziende di trasporto sostenute dal 1 aprile 2022 al 31 luglio 2022. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio gross-cost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.'

Relazione nuovo art. 6-bis, commi 1 e 2

Il Decreto n° 315/2021 del 2 agosto 2021 riguarda l'attuazione del Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), previsto dall'articolo 1 del Decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito in legge 1° luglio 2021, n. 101.

Il comma 6, dell'art. 3 del DM 315/2021 prevede che i contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture di supporto devono essere sottoscritti entro il 30 settembre 2022, pena la revoca del finanziamento. Ad oggi il termine sopra richiamato è stato posticipato al 31.12.2022, tuttavia, continuano a sussistere le difficoltà nell'ottemperare tale scadenza. Si richiede pertanto, di posticipare ulteriormente tale scadenza relativa alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture di supporto, individuando quale termine ultimo il 31.12.2023.

L'at. 4, comma 3-bis dispone il divieto su tutto il territorio nazionale della circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Tali scadenze rischiano di compromettere l'efficienza del servizio del trasporto pubblico locale sottraendo mezzi tuttora in circolazione e senza la possibilità di essere contemporaneamente sostituiti al momento della rottamazione.



Inoltre, occorre evidenziare come il nuovo disposto normativo imponga che la dismissione avvenga nel rispetto di tempistiche astratte talmente ravvicinate da apparire oggettivamente e tecnicamente incompatibili con la situazione attuale del mercato della fornitura di autobus.

Sono note, infatti, agli operatori del settore le attuali oggettive difficoltà di reperimento di nuovi veicoli sul mercato e lo straordinario allungamento dei tempi di consegna imposti dai fornitori. La sostituzione in tempi così ristretti con nuovi autobus esclusivamente ad alimentazione alternativa richiederebbe poi la disponibilità di adeguate infrastrutture di alimentazione, le quali hanno, tuttavia, tempi tecnici di realizzazione incompatibili con le scadenze temporali previste.

Relazione nuovo art. 6-bis, commi 3 e 4

Gli emendamenti proposti consentono di tenere conto della straordinaria necessità e urgenza, di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive anche al fine di evitare criticità finanziarie che possano incidere sulla regolarità e la continuità del servizio pubblico.

Si intende assicurare l'erogazione del contributo destinato alla compensazione dei minori ricavi a saldo dell'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022 fino al 31.03.2022, data di conclusione della fase di emergenza, alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale. L'entità del contributo è calcolato prendendo a riferimento i mancati ricavi sopportati dalle Aziende nell'annualità 2020 e rapportati alle mensilità 2021 e 2022, al netto della quota residua da precedenti attribuzioni e risultata non utilizzata dopo i definitivi conteggi sull'annualità 2020 ed assicurare l'erogazione di un ulteriore contributo da destinare alla compensazione dei minori ricavi nel periodo immediatamente successivo alla fine del periodo di emergenza al fine di accelerare le azioni di ripresa del trasporto pubblico calcolando il contributo ipotizzando un calo fisiologico della domanda di trasporto pari almeno del 20%.

Art. 7

20. Disposizioni in materia di sport

1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "da destinare" inserire "*alle Regioni e alle Province autonome per l'erogazione*", *conseguentemente è soppressa la parola "all'erogazione"*;

b) *il comma 2 è così sostituito:*

"2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripartite le risorse secondo il criterio già consolidato in sede di approvazione del riparto del fondo Promozione Sport di Base, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della l. 30 dicembre 2020, n. 178 nella *seduta*



straordinaria di Conferenza del 9 settembre 2022, al fine di garantire omogenea allocazione dei contributi sull'intero territorio nazionale. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi degli Uffici del dipartimento Sport o di Sport e Salute SpA, per la gestione dei citati contributi, mediante distinte istruttorie gestite a livello centrale e predisposte per ogni Regione sulla base delle risorse destinate, ovvero, se gestiti autonomamente, provvedono a comunicare all'Autorità politica delegata in materia di sport le informazioni che diano conto dell'erogazione dei contributi.”

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Al comma 1 dell'articolo 9 ter del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modifiche in legge 21 settembre 2022, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole “per l'anno 2022” sono inserite “da destinare alle Regioni e alle Province autonome”;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripartite le risorse secondo il criterio già consolidato in sede di approvazione del riparto del fondo Promozione Sport di Base, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della l. 30 dicembre 2020, n. 178 nella seduta straordinaria di Conferenza del 9 settembre 2022, al fine di garantire omogenea allocazione dei contributi sull'intero territorio nazionale. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi degli Uffici del dipartimento Sport o di Sport e Salute SpA, per la gestione dei citati contributi, mediante distinte istruttorie gestite a livello centrale e predisposte per ogni Regione sulla base delle risorse destinate, ovvero, se gestiti autonomamente, provvedono a comunicare all'Autorità politica delegata in materia di sport le informazioni che diano conto dell'erogazione dei contributi.”

Relazione

Al fine di garantire immediatezza di ristoro per i beneficiari ed equità di allocazione sui territori, l'emendamento prevede che le risorse stanziare dal decreto-legge in oggetto e dal precedente decreto-legge 115/2022 art. 9 ter, siano erogate direttamente alle Regioni e Province autonome nel rispetto delle sentenze della Corte costituzionale n.123/2022 che richiamano le prerogative costituzionali regionali in materia di ordinamento sportivo e che siano ripartite con Intesa in Conferenza Stato – Regioni, con il medesimo criterio di riparto già consolidato in sede di approvazione del riparto del fondo Promozione Sport di Base, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della l. 30 dicembre 2020, n. 178 nella seduta straordinaria di Conferenza del 9 settembre 2022. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

1. Al comma 1, dopo le parole: “Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità,” inserire le seguenti: “nonché gli Enti accreditati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,”.



Relazione

La proposta emendativa mira a introdurre la possibilità di accesso al fondo, istituito dallo stesso articolo 8, comma 1, del decreto in oggetto, anche per gli enti di formazione accreditati dalle Regioni che erogano percorsi formativi che assolvono l'obbligo di istruzione ed il diritto-dovere di istruzione e formazione. Infatti, gli stessi sono pienamente inseriti nel sistema educativo di istruzione e formazione e sono incardinati come Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). Tali enti sono anch'essi senza scopo di lucro e stanno subendo notevoli difficoltà nella prosecuzione delle attività a fronte dell'aumento dei costi energetici, stante il mantenimento stabile del parametro di finanziamento per la erogazione di tale servizio essenziale, che coinvolge circa 157 mila giovani.

2. All'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "del terzo settore", aggiungere le seguenti parole: "i Comitati CRI";

b) le parole: "rivolti a persone con disabilità" sono sostituite con le parole "con oneri a carico del servizio sanitario regionale"

c) dopo le parole "persone con disabilità", aggiungere le seguenti parole: "nonché i servizi di trasporto di emergenza urgenza per conto delle ASL";

d) dopo le parole "dell'energia termica ed elettrica", aggiungere le seguenti parole: "e dei costi dei carburanti";

e) sostituire le parole "120 milioni" con le seguenti parole "140 milioni".

3. L'articolo 8, comma 2, è così riformulato:

"2. Per sostenere gli enti del terzo settore non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e le strutture sociosanitarie accreditate che erogano prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario regionale per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della salute con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale".

Relazione

La proposta emendativa prevede la possibilità di estendere, previo incremento della consistenza da 120 a 140 milioni, le misure di sostegno a favore degli enti del terzo settore disposte dall'articolo 8 del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, agli Enti del Terzo Settore ed alle strutture sociosanitarie accreditate che erogano prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario nazionale, nonché agli Enti del Terzo Settore ed ai Comitati della Croce Rossa Italiana che svolgono servizi di trasporto di emergenza urgenza per conto delle Aziende sanitari. Gli Enti del Terzo Settore, le strutture sociosanitarie accreditate, ed i Comitati della Croce Rossa Italiana nello svolgimento delle proprie attività hanno subito gli effetti dell'aumento dei costi delle fonti energetiche e del carburante.



Art. 14

21. Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle residenze universitarie

2. È aggiunto l'articolo 14 bis:

“Art.14 bis (Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle residenze universitarie)

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle residenze universitarie derivante dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, sono destinati, anche attraverso le Regioni, agli Enti per il Diritto allo Studio e alle Università 25 milioni.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati alla copertura dell'aumento dei costi dell'energia delle sole residenze universitarie i cui posti letto sono assegnati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli aventi i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'università e della Ricerca n. 1320 del 17.12.2021.

3. Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca in proporzione al numero di posti letto assegnati per l'anno accademico 2021/2022 a studenti capaci e meritevoli di cui al comma 2.

Art 17

22. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di Bonifica per l'acquisto di energia elettrica

1. È inserito l'articolo 17 bis

Articolo 17 bis (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Consorzi di Bonifica per l'acquisto di energia elettrica)

1. Ai Consorzi di Bonifica dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul



redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dai Soggetti di cui al comma 1 a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, i Consorzi di Bonifica richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in XXX, XX milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo xx.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 22

1. All'articolo 22, comma 3, tra le parole "*due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico,*" e le parole "*un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*" aggiungere le parole "*, due rappresentanti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano*".



Relazione

All'art. 22, comma 3 del dl si modifica l'art. 206-bis del d.lgs. 152/06, istituendo un organismo di vigilanza sui consorzi, che tra i suoi rappresentanti non ne vede nominati dalle Regioni o Province autonome, ma solo da Mite, Mise, Arera e Anci. Considerato il ruolo essenziale delle Regioni/province autonome sia in campo pianificatorio che autorizzatorio, si ritiene necessario che l'organismo sia integrato con due rappresentanti nominati dalle Regioni/province autonome.

Art. 29 e 30

23. Accesso al fondo avvio opere indifferibili per le Regioni e Province autonome


1. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al termine del comma 1 aggiungere “e delle Regioni e delle Province autonome per gli interventi previsti dal Piano Complementare”;
 - b) al comma 2 sostituire le parole “enti locali attuatori” con “Regioni, Province autonome ed enti locali attuatori”.

Relazione

Si estende l'accesso al “Fondo avvio opere indifferibili” a tutti gli enti territoriali attuatori del Piano complementare e degli interventi del PNRR.

24. Accesso al fondo avvio opere indifferibili – Istituti Case Popolari

1. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 29 dopo il periodo “si applica anche agli interventi degli enti locali” aggiungere “e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, finanziati”;
 - b) al comma 2 dell'articolo 29 dopo il periodo “A tal fine, gli enti locali” aggiungere “e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati”;
 - c) è aggiunto il comma 4 bis: “4 bis. Al comma 7 ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo la frase “Per gli interventi degli enti locali” aggiungere “e territoriali”
2. All'articolo 30, comma 1, dopo il periodo “servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è aggiunto “e del Fondo complementare al PNRR (PNC)”



Relazione

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Relativamente alle risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13 queste sono state destinate al finanziamento del Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, Sicuro verde e sociale. Il comma 2 septies del DL 59/2021 “*al fine di favorire l’incremento del patrimonio delle Regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati*” ha definito la tipologia di interventi da prevedere con l’utilizzo delle risorse assegnate al Programma. Con successivo DPCM del 15 settembre 2021 sono state poi ripartite le complessive risorse di 2 miliardi di euro alle Regioni e definite le modalità ed i termini di accesso al finanziamento. In ragione di quanto disposto dalle citate norme e della considerazione quindi di prevedere tali interventi per, le Regioni hanno individuato interventi afferenti la riqualificazione del patrimonio di ERP di proprietà dei comuni e degli ex IACP, finanziando, nell’ambito delle risorse stanziato alle singole Regioni dal DPCM del 15 settembre 2021, tali amministrazioni.

Le richieste di emendamenti all’articolo 29 e all’articolo 30 del DL n. 144/2022 concernente “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” risultano necessari al fine di prevedere che anche gli ex IACP, finanziati così come i Comuni dalle risorse afferenti il Programma Sicuro, verde e sociale, possano fruire della preassegnazione del 15% dello stanziamento assentito per mitigare e dare copertura agli eventuali incrementi di costo di realizzazione degli interventi a seguito dell’incremento dei prezzi delle materie prime. Con la richiesta modifica dell’articolo 29 si pone quindi rimedio ad una chiara disegualianza di trattamento tra i Comuni, che attualmente accedono alla preassegnazione, e gli ex IACP che possono unicamente accedere al Fondo integrativo secondo la modalità ordinaria.

E’ peraltro da considerare che gran parte dei finanziamenti riferiti al Programma *de quo* sono stati assegnati dalle Regioni agli ex IACP e che la giusta previsione, richiesta con tali emendamenti anche a tali aziende, della preassegnazione prevista unicamente per i comuni dall’articolo 29 del DL 144/2022, consentirebbe a gran parte degli interventi finanziati di poter avere l’immediata copertura dei costi di realizzazione e poter quindi anticipare, rispetto al termine del 31 dicembre 2022 stabilito dal cronoprogramma procedurale del decreto MEF del 15 luglio 2021, le procedure di messa a gara dei lavori.

Con la modifica dell’art.26 del DL 50/2022, anche per gli interventi finanziati con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, si richiede che anche gli enti territoriali, e quindi le Regioni, possano fruire della preassegnazione del 20% dello stanziamento assentito per mitigare e dare copertura agli eventuali incrementi di costo di realizzazione degli interventi a seguito dell’incremento dei prezzi delle materie prime. Anche in questo caso si pone rimedio ad una chiara disegualianza di trattamento tra i Comuni, che attualmente accedono alla preassegnazione, e le Regioni che possono unicamente accedere al Fondo integrativo secondo la modalità ordinaria.

Parimenti risulta necessario prevedere l’emendamento all’articolo 30 del DL n. 144/2022 che ha aggiunto il comma 1046bis, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.



L'emendamento richiesto tende quindi ad estendere anche agli interventi PNC la possibilità di utilizzare le eventuali economie di risorse che dovessero rilevarsi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime e dei materiali.

L'estensione anche a tali interventi (PNC) della possibilità di utilizzare le economie avrebbe, peraltro, lo scopo di rendere più celere la copertura finanziaria degli interventi ai quali necessitino integrazioni, rispetto ai tempi di richiesta di accesso al Fondo integrativo di cui al DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato in GU il 12 settembre 2022, attuativo dell'articolo 26, comma 7.

Altresì costituirebbe un ulteriore strumento di facilitazione del perseguimento, entro i termini, delle finalità sociali del Programma e dei target stabiliti con il PNC.

25. Fondo avvio opere pubbliche diverse da quelle del PNRR e PC

1. Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

Art.29 bis (Fondo avvio opere pubbliche)

1. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche degli enti territoriali dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un "Fondo per l'avvio delle opere pubbliche per gli enti territoriali" diverse da quelle inserite nel PNRR e nel Piano Complementare, con una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro per il 2023, di 700 milioni per gli anni dal 2024 al 2026."
2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del

Relazione

È istituito "Fondo per l'avvio delle opere pubbliche per gli enti territoriali" per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche degli enti territoriali dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Il fondo è istituito a favore di tutte le opere pubbliche degli enti territoriali non inserite nel PNRR e nel Piano Complementare.

Art.32

26. Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

1. All'articolo 32 sono aggiunti i seguenti commi:

COMMA 2 **"Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente articolo:**

"Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione Europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità dei Programmi 2021-2027, di cui alla deliberazione del CIPE n.78/2021 del 22



dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 22 aprile 2022, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari, possono assumere personale in possesso delle correlate professionalità in linea con le previsioni dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione, previsti dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021. I suddetti Piani, anche con apposite integrazioni, individueranno le specifiche fonti di copertura rappresentate per il periodo di riferimento di ammissibilità della spesa dai Programmi 2021 -2027 della politica di coesione.”

Relazione

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di accelerare l'attuazione dei programmi sostenuti dalla politica di coesione agendo innanzitutto sul rafforzamento della capacità amministrativa, così come evidenziato nell'ambito della strategia delineata dall'Accordo di Partenariato per l'Italia 2021-2027 e dai Piani di Rigenerazione Amministrativa, ivi previsti per l'attuazione dei Programmi cofinanziati dal FESR. In particolare, la disposizione proposta consente l'assunzione di personale, anche a tempo indeterminato e di qualifica dirigenziale, da destinarsi allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a garantire lo svolgimento delle azioni previste dalla programmazione della politica di coesione, nonché volte a potenziare la capacità delle amministrazioni interessate anche in complementarità/sinergia con quanto in corso di attuazione a valere sul PNRR. La relativa spesa effettuata, in deroga ai vincoli assunzionali previsti, sarà sostenuta per il periodo di riferimento a valere sui Programmi 2021-2027 entro i termini di ammissibilità della spesa (ai sensi dell'art. 63, par. 2, del Reg. (UE) 1060/2021) e nel periodo successivo da altre fonti indicate dai PIAO opportunamente integrati laddove necessario.

COMMA 3 “L'articolo 15, comma 3 del decreto articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è così modificato:

“3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR, e del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Relazione

La presente proposta di modifica ha l'obiettivo di estendere anche alle operazioni cofinanziate dai fondi europei della politica di coesione la possibilità di utilizzare l'avanzo vincolato anche agli enti in disavanzo. L'articolo 15 comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021, infatti, riconosce agli enti locali la possibilità di utilizzare le risorse assegnate per l'attuazione del PNRR anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, vale a dire nel caso in cui per un ente in condizione di disavanzo le medesime, al termine dell'esercizio finanziario in cui sono state attribuite, risultano confluite nel risultato di amministrazione sotto forma di avanzo vincolato. L'applicazione dell'avanzo vincolato da fondi UE viene dunque garantita anche agli enti in disavanzo.

COMMA 4 “Dopo l'articolo 60 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente articolo:



“60 bis sistema contabile delle Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea

Al fine di semplificare e accelerare le procedure finanziarie e contabili relative alla gestione dei fondi strutturali dell’Unione europea, alle Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali può essere assicurata autonomia contabile e gestionale. Alle Autorità di Gestione dotate di autonomia contabile e gestionale si applicano le disposizioni relative agli organismi strumentali di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”.

Relazione

L’emendamento proposto ha l’obiettivo di semplificare il circuito finanziario di gestione dei fondi della politica di coesione e accelerare le procedure finanziarie e contabili connesse all’utilizzo di tali risorse. Alcune amministrazioni regionali, infatti, sperimentano ritardi connessi alla tardiva approvazione del bilancio di previsione che si ripercuotono sul ciclo di spesa dei programmi comunitari. Sulla scorta di quanto già fatto da altre amministrazioni regionali, l’emendamento costituisce la base giuridica per garantire autonomia contabile e gestionale alle Autorità di Gestione, prevedendo che le stesse possano assumere la funzione di organismo strumentale di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

COMMA 5 “L’articolo 23, comma 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 è così modificato:

“1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 44, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 e quelle di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle Regioni e Province autonome interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR, FSE e FSE plus delle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 30 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178 utilizzate ai fini del cofinanziamento regionale sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) per la programmazione 2021-2027 delle medesime Regioni e Province autonome interessate.”

Relazione

L’emendamento proposto ha l’obiettivo di ridurre l’onere sui bilanci delle amministrazioni regionali derivante dal cofinanziamento dei programmi sostenuti dal FESR, FSE e dal FSE Plus e al contempo accelerare l’utilizzo delle risorse della politica di coesione, in linea con le finalità del Fondo sviluppo e coesione di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. In particolare, la proposta prevede che il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari FESR e FSE (30% del cofinanziamento pubblico di parte nazionale secondo quanto disposto dalle deliberazioni 10/2015 e 78/2021 del 22 dicembre 2021) possa essere sostenuto attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L’emendamento modifica l’attuale previsione di legge che consente la riduzione nella misura massima del 15% del cofinanziamento regionale, portandola al 30% e che si presta a differenti interpretazioni. L’emendamento proposto, inoltre, rende possibile adoperare le risorse ancora disponibili dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per cofinanziare i programmi comunitari del ciclo di programmazione 2014-2020.



COMMA 6 L'articolo 15, comma 4 bis del decreto del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è così modificato;

4-bis. Gli enti locali e le Regioni che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2029, a iscrivere in bilancio e utilizzare i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Relazione

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di semplificare il circuito finanziario connesso alla realizzazione degli investimenti e accelerare le procedure finanziarie e contabili connesse all'utilizzo di tali risorse, per gli enti locali e amministrazioni regionali che si trovino in esercizio provvisorio. Gli enti locali e le amministrazioni regionali, infatti, sperimentano ritardi connessi alla tardiva approvazione del bilancio di previsione che si ripercuotono sul ciclo di spesa dei programmi comunitari. La modifica si propone di estendere la facoltà già prevista dall'articolo 15, comma 4 bis anche alle amministrazioni regionali, estendendo l'arco temporale di applicazione, in coerenza alla durata del ciclo di programmazione 2021-2027, e chiarendo infine che la deroga opera anche dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse.

Art. 40

27. Sostegno imprese settore turismo IPOTESI A

1. All'articolo 40 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate per l'esercizio 2022 ad utilizzare le risorse di cui all'articolo 43-ter del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, che al 30 settembre 2022 risultano non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, per le finalità di cui al comma 367, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 previa comunicazione al Ministero del Turismo. Entro il 31 gennaio 2023, ciascuna Regione e provincia autonoma invia una relazione sugli utilizzi e l'elenco dei beneficiari."

Relazione

La crisi energetica rende necessaria una risposta immediata anche nel settore turistico al fine di evitare ricorso alla cassa integrazione. L'emendamento proposto, senza oneri per la finanza pubblica, sfrutta risorse già trasferite ai bilanci regionali con il DL 25 maggio 2021, n. 73 per stipulare polizze assicurative a favore dei turisti stranieri che avessero contratto il Covid - 19 durante la loro permanenza nel territorio regionale, per le finalità previste dal comma 367 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il Fondo Unico del Turismo di parte corrente che ben si adattano al contesto attuale, riguardanti:

"a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di



valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.”

Il riparto delle risorse, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è avvenuto nella seduta del 4 agosto 2021. Successivamente è stato prorogato il termine per l'utilizzo delle risorse al “30 giugno 2022” con DL 30 dicembre 2021, n. 228.

IPOTESI B

1. All'articolo 40 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. A seguito dell'approvazione del rendiconto 2021 da parte dell'organo esecutivo, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle risorse di cui all'articolo 43-ter del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale, sono utilizzate da ciascun ente per contributi necessari ad attenuare la crisi dei rincari delle fonti energetiche delle imprese del settore turistico.”

Relazione


La crisi energetica rende necessaria una risposta immediata anche nel settore turistico al fine di evitare ricorso alla cassa integrazione. L'emendamento proposto, senza oneri per la finanza pubblica, sfrutta risorse già trasferite ai bilanci regionali con il DL 25 maggio 2021, n. 73, per stipulare polizze assicurative a favore dei turisti stranieri che avessero contratto il Covid - 19 durante la loro permanenza nel territorio regionale, per assegnare contributi alle imprese del settore turistico ai fini di attenuare la crisi dei rincari delle fonti energetiche.

Il riparto delle risorse, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è avvenuto nella seduta del 4 agosto 2021. Successivamente è stato prorogato il termine per l'utilizzo delle risorse al “30 giugno 2022” con DL 30 dicembre 2021, n. 228.

28. Razionalizzazione risorse settore sport e turismo

1. All'articolo 40 è aggiunto il seguente comma:

“1 ter. Le risorse stanziare dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 605 sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'erogazione, con decreto dell'autorità politica competente in materia di sport, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a favore delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per eventi e manifestazioni sportive finalizzate alla promozione turistica del territorio.”



Relazione

In relazione allo stanziamento di risorse disposte con L. 178/2020, art 1 comma 605 sul triennio 2021-2023 si propone emendamento all'articolo 36 in ordine alle finalità di promozione turistica attraverso manifestazioni sportive, ad integrazione di quanto ivi disciplinato. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

Art. 43

Dopo l'art. 43 aggiungere:

“Art. 43-bis. (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”

Roma, 12 ottobre 2022

